



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

- VISTA** la propria Ordinanza n.195/2025 datata 25/11/2025 con cui è stata approvato il “Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure”;
- VISTA** l’Ordinanza n°08/2025, datata 20/01/2025, inerente il trasporto, carico, scarico delle merci alla rinfusa e di granaglie nell’ambito del Circondario Marittimo di Savona;
- RITENUTO** necessario includere le previsioni della sopra menzionata Ordinanza n°08/2025 all’interno del “Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure” al fine di prevedere in un unico Testo le Ordinanze disciplinanti le varie attività che si svolgono all’interno del Circondario Marittimo di giurisdizione;
- VISTI** gli articoli 66, 81, 1174, 1231, 1249 e 1255 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi)

- La parentesi di cui al punto 1 comma *b*) dell’art. 14 del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure, viene così sostituita:
.....omissis (prua in fuori e con cavi idonei, sufficientemente elastici ed in numero sufficiente).
- Il Capo I del Titolo IV viene così modificato ed integrato:
- Capo I - Operazioni di carico, scarico e trasbordo per le navi cisterna** (dall’articolo 59 – Zone di Ormeaggio - all’articolo 74 -Bettoline -estremi compresi);
- Il Capo II del Titolo IV viene così modificato ed integrato:
- Capo II - Operazioni di carico, scarico e trasbordo per le navi portarinfuse** (dall’articolo 75 – Generalità – all’articolo 82 – Operazioni di allibo di rinfuse solide – estremi compresi come meglio di seguito specificati):

Articolo 75

(Generalità)

In conformità a quanto previsto dal D.M. 22 luglio 1991 e s.m.i., nel porto di Savona – Vado Ligure, le operazioni di imbarco e sbarco di carichi solidi alla rinfusa sono sottoposte alla

vigilanza dell'Autorità Marittima, la quale, su istanza della parte interessata all'operazione, autorizza l'imbarco e/o concede il proprio nulla-osta allo sbarco. La disciplina inerente tali operazioni è contenuta nell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025 (ALL. DD).

Articolo 76
(Carichi solidi alla rinfusa)

Il trasporto di carichi solidi alla rinfusa deve essere effettuato in conformità con le prescrizioni del codice IMSBC come disciplinato all'articolo 1 del Titolo I dell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025.

Articolo 77
(Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco)

Le disposizioni inerenti l'autorizzazione, l'imbarco e nulla osta allo sbarco dei carichi solidi alla rinfusa sono disciplinate dal Titolo I dell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025

Articolo 78
(Disposizioni particolari per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di carbone)

Le disposizioni inerenti l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di carbone sono disciplinate dal Titolo II dell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025

Articolo 79
(Disposizioni sui fanghi di dragaggio)

Le procedure per l'ammissione al trasporto marittimo di fanghi di dragaggio con umidità superiore al TML sono disciplinate dal Titolo III dell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025.

Articolo 80
(Disposizioni particolari al trasporto di granaglie alla rinfusa)

Le disposizioni inerenti il trasporto di granaglie sono disciplinate dal Titolo IV dell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025.

Articolo 81
(Disposizioni particolari per operazioni di merci fumigate alla rinfusa)

Le disposizioni inerenti le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione di merci fumigate, caricate alla rinfusa nelle stive delle navi sono disciplinate dal Titolo V dell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025.

Articolo 82
(Operazioni di allibo di rinfuse solide)

Le disposizioni inerenti le operazioni di allibo di rinfuse solide sono disciplinate dal Titolo VI dell'ordinanza n.8 datata 20 gennaio 2025.

Articolo 2
(Disposizioni finali)

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I contravventori saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse.

Articolo 3
(Pubblicità)

La pubblicità dell'edizione consolidata del "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure", integrata con i contenuti della presente Ordinanza, verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/savona/Pages/ordinanze.aspx>

Savona, 11 *marzo* 2026

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Matteo LO PRESTI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)